



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 22 del 13/07/2018

Determinazione nr. 400 del 13/07/2018

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: **SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA. AFFIDAMENTO PERIODO DAL 18/07/2018 AL 16/08/2018.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 147 di data 29/12/2017 di conferimento all'ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01/01/2018 e termine al 31/01/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 161 di data 17/03/2015 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla Cooperativa Noncello Cooperativa Sociale ONLUS con sede in via dell'Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN) il "SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2014 - 2017", come rettificata con determinazione n. 1134 del 30/12/2017, per un corrispettivo annuo impegnato pari ad € 33.566,40.= oltre all'IVA di legge;

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 1134 del 30/12/2017 recante ad oggetto "SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA. Rettifica determinazione impegno n. 608 di data 07/08/2017 e proroga tecnica";

ATTESO CHE il 17/07 p.v. verrà a scadenza l'affidamento del servizio di cui sopra e ritenuto di procedere a nuovo appalto;

DATO ATTO che la carenza di organico verificatasi da oltre un anno all'interno del Settore Tecnico e Gestione Territorio di seguito al mancato reintegro del personale dipendente di profilo tecnico trasferitosi presso altra

Tipo Atto: DIM

amministrazione pubblica mediante l'istituto della mobilità non ha consentito il tempestivo espletamento delle attività amministrative di cui sopra;

VISTA la deliberazione giuntale n. 120 del 04/07/2018 recante ad oggetto "APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO RESIDUO 2018 - 31/12/2023. Riserva alla partecipazione per le Cooperative Sociali sezione B. Delibera di indirizzo.”;

RILEVATA l'esigenza di garantire la continuità del servizio in parola per un periodo di ulteriori trenta giorni oltre il termine fissato con la determinazione di impegno n. 1134 del 30/12/2017 in scadenza al 17/07/2018, necessario per l'espletamento delle procedure del nuovo appalto, per un importo del servizio di € 2.797,20.= oltre € 615,38.= IVA 22% su imponibile e quindi per una spesa complessiva € 3.412,58.=;

PRECISATO che quanto sopra si rende necessario al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio e di garantire il presidio dell'impianto sportivo nelle more dell'esperimento delle procedure di affidamento del nuovo appalto;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 36, comma 1, che precisa: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
- l'art. 37, comma 1, che stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;
- l'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: " 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) [omissis];

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l' art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

RICHIAMATA pure la Nota Informativa emanata da ANCI il 05/05/2016 ed inerente "Nuovi modelli di acquisto dei Comuni, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/04/2016) che offre un quadro di sintesi del quadro normativo vigente in materia di obblighi di acquisti centralizzati e strumenti utili ad un primo orientamento in merito alle scelte tecnico-operative da operarsi e riscontrato, al punto "2. Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture", paragrafo "2.1 Comuni non Capoluogo di Provincia" che per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

VISTE le direttive vincolanti emesse dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia in data 19/05/2016, prot. n. 5368 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, recante le nuove norme sull'aggiudicazione dei contratti pubblici, in merito a come operare nell'ambito del nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, con le quali vengono confermate le precedenti direttive prot. 0022278 dd. 07/08/2015, dove al punto A) 1 viene stabilito che per gli affidamenti di incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ai € 40.000,00 la stazione appaltante procede all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTA la nota della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 0088327/P del 16/08/2017 di integrazione delle direttive vincolanti suddette;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' COMMERCIALE;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1) - **DI PROROGARE** per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di ulteriori trenta giorni il termine del servizio stabilito con determinazione di impegno n. 1134 del 30/12/2017;

2) - **DI PROCEDERE a IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 3.412,58.= con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
3.412,58	6	1	1	106650000	1 3 2 13 001	2018

Soggetto / Sede legale:	Coop. Noncello Cooperativa Sociale ONLUS - Via dell'Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
Codice fisc. /P.I.:	00437790934
CIG:	58876892AA

3) - **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 106650000			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2018	2018	3.412,58
TOTALE:		TOTALE:	3.412,58

4) - **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del vigente regolamento di contabilità, lo scrivente ufficio trasmetterà copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'adozione dell'impegno, affinché ne dia lettura nella prima seduta utile.

5) - **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

6) - **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente.

7) - **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

8) - **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell'art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).

9) - **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L.

10.10.2012 n. 174.

10) - **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

11) - **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

12) - **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

13) - **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 13/07/2018

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi -